



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Provincia di Livorno

Ordinanza n. 80

Oggetto: Divieto di consumo di acqua potabile per usi non domestici.

IL SINDACO

PREMESSO che è in atto una crisi idrica molto grave in tutta la Val di Cornia, determinata dalle scarse precipitazioni piovose che hanno interessato tutto il territorio toscano nell'arco dell'autunno e inverno 2016-2017 e che complessivamente in Toscana si sono avute circa il 40% in meno di precipitazioni;

CONSIDERATO altresì, che la riduzione della disponibilità idrica è percepita solo in parte in modo immediato e che con l'avvicinarsi della stagione estiva, a causa della forte crescita di popolazione, incrementerà significativamente il numero e la quantità di prelievi, soprattutto potabili e civili;

PRESO ATTO che una riduzione degli sprechi idrici, praticata immediatamente, può ridurre i disagi futuri e contribuire significativamente all'attenuazione dei pericoli di ordine pubblico e sanitario che potrebbero verificarsi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 del DLgs n. 267/2000, è compito della Pubblica Amministrazione mettere in atto tutti i provvedimenti, ivi compresa l'emissione della presente ordinanza, tesi a ridurre l'impatto della crisi prima che essa possa manifestarsi ed evolvere in tutta la sua gravità;

CONSIDERATO che l'uso potabile delle acque è primario rispetto a tutti gli altri possibili usi, come riaffermato dalla Legge n. 36 del 05.01.1994 n. 36;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 91 del 06.07.2005 con la quale quest'Amministrazione ordinava il divieto di procurare sprechi ed usi impropri dell'acqua della falda artesiane;

VISTI il D.P.C.M. 08.02.1985, la Legge n. 833 del 23.12.1978, la direttiva CEE 80/778 del 15.07.1980 concernente la qualità delle acque destinate ad uso umano, il T.U. n. 152/99, il D.P.R. n. 236/88, l'art.2 della Legge n. 36 del 05.01.1994 n. 36 ed il D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito al fine di prevenire ed eliminare il pericolo che tale situazione comporta per il territorio e la popolazione;

ORDINA

- 1) **La cessazione con DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31.10.2017 di qualunque utilizzo per uso diverso da quello potabile e igienico dell'acqua potabile erogata da allacciamenti ad uso domestico in tutto il territorio del Comune di Campiglia Marittima, quali:**

- Lavaggio di auto e altri veicoli;
- Irrigazione di orti, giardini e piante

Il divieto si applica anche agli impianti sportivi ancorché gestiti da associazioni o privati. Il divieto non si applica agli impianti di lavaggio auto nelle apposite stazioni di servizio o quando, anche per gli usi sopra descritti, vengono utilizzate acque non potabili distribuite in apposite condotte separate da quelle della rete potabile. E' comunque vietato l'uso di acqua proveniente da colonnine pubbliche per usi non potabili;

- Per i giardini pubblici si dovrà adottare la modalità del massimo risparmio idrico;
- Ogni altro uso estraneo alle norme del contratto di erogazione per le forniture ad uso domestico;

- 2) A tutte le utenze diverse dall'uso domestico, la limitazione dei consumi alle strette necessità per cui l'allacciamento al pubblico acquedotto è stato concesso;

- 3) A tutte le strutture alberghiere e turistico ricettive in genere di apporre nelle camere e negli alloggi destinati all'ospitalità una targhetta informativa con scritto: *"in considerazione della grave situazione idrica che interessa anche il nostro territorio, si invitano i gentili ospiti a contenere il consumo di acqua potabile e a limitare allo stretto indispensabile la richiesta del ricambio di biancheria"*

IN DEROGA

Qualora per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che per inderogabili e improrogabili necessità, si debba far uso dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto, il personale dipendente del Comune appositamente incaricato può farne strettamente uso per garantire la buona conduzione del bene che in caso contrario potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.

AVVERTE

Le infrazioni a quanto sopra ordinato saranno punite con una sanzione da €. 25,00 ad €. 500,00.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 30 e che ne sia data ampia diffusione sul territorio Comunale.
- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto

di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Copia del presente atto può essere richiesto presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Campiglia Marittima.

La presente Ordinanza sarà notificata, nelle forme di Legge, trasmessa in copia, con referto di consegna, per quanto di competenza a:

- Ufficio Polizia Municipale, sede;
- Comando dei Carabinieri di Campiglia M.ma, Piazza Gallistru n. 1, 57021 Campiglia Marittima (LI);
- Comando dei Carabinieri di Venturina Terme, via Cerrini n. 35, 57021 Campiglia Marittima (LI);
- Questura di Livorno, Via Fiume n. 40, 57123 Livorno;
- Prefettura di Livorno, Piazza Unità d'Italia n. 1, 57123 Livorno;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 si informa che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Toscana, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6.12.1971 n. 1034).

Campiglia Marittima 14 giugno 2017

IL SINDACO
Avv. Rossana Soffritti

